



CROCE ROSSA ITALIANA

COMITATO CENTRALE

ORDINANZA PRESIDENZIALE

0154 - 1/3 DEL 20 MAG. 2013

IL PRESIDENTE NAZIONALE

VISTO lo Statuto dell'Associazione Italiana della Croce Rossa approvato con D.P.C.M. n. 97 del 6 maggio 2005 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'8 giugno 2005;

VISTA l'O.C. n. 78 dell'8 febbraio 2013 relativa all'insediamento del Presidente Nazionale e delle Vice Presidenti dell'Associazione italiana della Croce Rossa;

CONSIDERATO che in data 10 maggio 2010 la Croce Rossa Italiana (C.R.I.) ha depositato presso il Tribunale Civile di Palermo un ricorso per ingiunzione di pagamento nei confronti della Regione Siciliana - Assessorato Regionale della Salute relativo a fatture emesse ma non ancora onorate e che, in data 21 maggio 2010, il Giudice Unico del Tribunale di Palermo ha ingiunto alla Regione Siciliana e all'Assessorato Regionale della Salute di pagare alla Croce Rossa Italiana la somma complessiva di € 42.403.217,35. Avverso detta decisione l'Assessorato Regionale della Salute e la Presidenza della Regione Siciliana hanno opposto ricorso in data 13 luglio 2010. Nel corso dell'ultima udienza, tenutasi in data 6 novembre 2012, il Giudice si è riservato di decidere sulle istanze delle parti e soprattutto sulla riunione di tale giudizio con quelli proposti dalla S.I.S.E.; da quella data, il Giudice non ha ancora sciolto la riserva;

CONSIDERATO che in data 19 maggio 2011 la Croce Rossa Italiana ha depositato presso il Tribunale Civile di Palermo un secondo ricorso per ingiunzione di pagamento nei confronti della Regione Siciliana - Assessorato Regionale della Salute relativo a fatture emesse ma non ancora onorate e che, in data 8 giugno 2011, il Giudice Unico del Tribunale di Palermo ha ingiunto alla Regione Siciliana e all'Assessorato Regionale della Salute di pagare alla Croce Rossa Italiana la somma complessiva di € 22.382.771,00. Avverso detta decisione l'Assessorato Regionale della Salute e la Presidenza della Regione Siciliana in data 6 ottobre 2011 hanno opposto ricorso; nel corso della prima udienza di comparizione il Giudice ha fissato i termini ex art. 183, comma 6 cpc, con decorrenza dal 1 giugno 2012 per il deposito di memorie. - Nel corso dell'udienza del 7 maggio 2013, il Giudice, su richiesta della C.R.I., ha rimesso la causa di opposizione (RG 11942/2011) al decreto ingiuntivo n. 2106/11 ottenuto da C.R.I., al Presidente del Tribunale di Palermo per valutare l'istanza di riunione con il procedimento pendente RG. 9438/2011, onde evitare contrasti di giudicato in merito alla debenza delle spese generali e l'adeguamento del canone delle ambulanze;

ATTESO che in data 8 marzo 2011 il Tribunale di Palermo ha reso provvisoriamente esecutivo il decreto ingiuntivo di pagamento n. 488/2011 N. R.G. 1266/2011 (€ 49.391.660,17 oltre interessi maturati e maturandi ai sensi del D. lgs. 231/01) presentato dalla S.I.S.E. nei confronti della C.R.I. - Comitato Regionale della Sicilia per il recupero di parte dei crediti inevasi e che tale ricorso è stato notificato al Comitato Regionale C.R.I. della Sicilia in data 15 marzo 2011;



CROCE ROSSA ITALIANA

COMITATO CENTRALE

CONSIDERATO che in data 26 aprile 2011 la Croce Rossa Italiana ha presentato l'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 488/2011 con istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto opposto e che il Giudice, nel corso dell'udienza del 16 aprile 2012, ha rigettato la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione, rinviando l'udienza al giorno 6 novembre 2012. Il Giudice, che ha trattenuto la causa in riserva fino al 13 maggio 2013, ha disposto la riunione di tale procedimento al giudizio R.G. n. 10166/2010 relativo all'opposizione pendente tra C.R.I. e l'Assessorato ed ha rimesso al Presidente le richieste relative alle altre riunioni, riservando la decisione in ordine alle altre domande, anche istruttorie e fissando per il prosieguo l'udienza del 24 settembre 2013;

RAVVISATO, quindi, che il rigetto da parte del predetto Giudice della richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione ha determinato il venir meno del presupposto giuridico per non procedere ai pagamenti oggetto del suindicato decreto ingiuntivo da parte dell'Amministrazione della C.R.I.;

ATTESO che in data 30 maggio 2011 è stato notificato alla C.R.I. – Comitato Regionale della Sicilia il decreto ingiuntivo n. 1685/2011, presentato dalla S.I.S.E. per il recupero di crediti inevasi, con il quale il Tribunale di Palermo ha condannato la C.R.I. – Comitato Regionale della Sicilia al pagamento di € 20.031.784,27 oltre interessi maturati e maturandi ai sensi del D.lgs. 231/01;

CONSIDERATO che la C.R.I. ha presentato l'atto di citazione in opposizione al suddetto decreto ingiuntivo e che, nel corso dell'udienza del 1 marzo 2012, il Giudice ha accolto la richiesta della C.R.I. di chiamata in causa dell'Assessorato alla Salute della Regione Siciliana, rinviando all'udienza del 5 dicembre 2012, nel corso della quale il Giudice, dopo essersi riservato sulla sola richiesta di riunione prorogando la decisione all'esito del deposito - avvenuto in data 5 gennaio 2013 - delle memorie istruttorie, ha rinviato all'udienza del 20 novembre 2013 per la discussione sulle istanze istruttorie richieste;

CONSIDERATO che la C.R.I. ha inserito nel bilancio di previsione 2011 un importo pari a € 20.000.000,00 per anticipazioni al Comitato Regionale C.R.I. della Sicilia con vincolo di destinazione in favore della S.I.S.E. quale quota parte delle somme previste nel citato decreto ingiuntivo n. 488/2011 e che il bilancio di previsione è stato approvato da parte del Collegio Unico dei Revisori dei Conti C.R.I. (verbale n.12 del 13 aprile 2011), prima, e, successivamente, dai Ministeri Vigilanti (nota del Ministero della Salute prot. 0003029 del 29 aprile 2011), e corrispondentemente è stato previsto in entrata un importo di pari somma per il rimborso da parte del Comitato Regionale C.R.I. Sicilia in favore del Comitato Centrale C.R.I.;

VISTA l'Ordinanza Commissariale 26 maggio 2011, n. 259/11 con la quale il Commissario Straordinario ha autorizzato "... così come previsto nel bilancio di previsione 2011, l'erogazione a tranches per un importo totale di € 20.000.000 [...] con vincolo di destinazione in favore del Comitato Regionale C.R.I. della Sicilia, che li verserà alla S.I.S.E. quale quota parte della somma prevista dal decreto ingiuntivo n. 488/2011 adottato dal Tribunale Civile di Palermo in data 8 febbraio 2011 e munito di formula esecutiva in data 8 marzo 2011";

ATTESO che, in data 27 marzo 2012, il Tribunale di Palermo ha accolto il ricorso per decreto ingiuntivo, munendolo della clausola della provvisoria esecuzione, promosso dalla S.I.S.E. avverso il Comitato Regionale C.R.I. Sicilia per il recupero dell'importo pari ad € 696.863,20, a motivo di

0154 - 13²

20 MAG 2013



CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO CENTRALE

fatture emesse per il rimborso dei costi delle ABZ noleggiate dalla S.I.S.E. ma concesse in uso non esclusivo al predetto Comitato Regionale. Avverso detto ricorso, la C.R.I. nel depositare l'atto di citazione in opposizione, ha chiesto ed ottenuto la sospensione della provvisoria esecuzione. Il Giudice, su richiesta della SISE, ha concesso i termini di cui ex art. 183 VI comma c.p.c., rinviando la causa per l'ammissione delle istanze istruttorie al 4 luglio 2013;

CONSIDERATO che, in data 22 giugno 2012, è stato notificato al Comitato Regionale C.R.I. Sicilia un atto di precetto con cui la S.I.S.E. ha intimato di versare la sorte decretata dal Giudice di cui al suddetto decreto ingiuntivo al netto di quanto già corrisposto unitamente alle spese legali, oltre IVA e CPA, per un importo totale pari ad € 30.060.605,29;

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 368/2012 con la quale il Commissario Straordinario ha disposto *"una anticipazione complessiva nell'esercizio 2012 di € 5.810.337,48 in favore del Comitato Regionale C.R.I. Sicilia con vincolo di destinazione affinché quest'ultimo provveda a dare esecuzione a quanto disposto dal Giudice relativamente al decreto ingiuntivo n. 488/11, provvedendo ai pagamenti conseguenti nei confronti di S.I.S.E."*;

VISTA la nota prot. n. 1246/U-PR/12 del 30 ottobre 2012 con la quale il Liquidatore della S.I.S.E. ha rappresentato, *"ferma la richiesta di liquidazione totale dei crediti ad oggi vantati dalla scrivente Società - che consentirebbero la naturale conclusione della attuale gestione liquidatoria evitando inutile aggravii di spese, sanzioni, oneri ed interessi -) che gli impegni ritenuti indifferibili in via prioritaria per l'anno 2013 ammontano ad € 3.991.885,19, che in caso di mancato pagamento da parte della Società nei termini convenuti comporteranno inevitabili maggiori ingenti oneri"*;

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 0514/12 del 31 ottobre 2012 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione del Comitato Centrale della Croce Rossa Italiana per l'esercizio 2013, che prevede sul capitolo di spesa n. 194 - C.R.A. 14 - "Anticipazione al Comitato Regionale C.R.I. Sicilia per liquidazione debiti della Società partecipata (SISE Spa) uno stanziamento pari ad € 3.991.885,19 ;

VISTA la relazione al bilancio di previsione 2013, con particolare riferimento alla questione S.I.S.E.;

VISTO il verbale n. 28 del 31 ottobre 2012 con il quale il Collegio Unico dei Revisori C.R.I. ha espresso parere favorevole al bilancio di previsione anno 2013;

VISTA la nota 0002698-P-28/03/2013 con la quale il Capo di Gabinetto del Ministero della Salute, nel trasmettere il resoconto conclusivo dei lavori del Tavolo Tecnico, ha asserito che *"non sussistono i margini per una transazione"* e *"che nel corso della riflessione è emersa la possibilità di ricorrere ad un arbitrato per addivenire alla risoluzione definitiva della questione"*, ribadendo fra l'altro la necessità che il contenzioso in parola trovi nel più breve tempo possibile un'adeguata conclusione in considerazione del notevole esborso di denaro pubblico dallo stesso generato in termini di spese legali ed ulteriori oneri, aggravati dal decorrere del tempo;

TENUTO CONTO della relazione del Liquidatore della S.I.S.E. e di quando deliberato dal socio nel corso dell'assemblea del 18 aprile 2013 e precisamente: 1) di evitare il ricorso alla procedura fallimentare per la Società partecipata perché estremamente pregiudizievole anche per gli interessi

0154-133

20 MAG. 2013



CROCE ROSSA ITALIANA

COMITATO CENTRALE

della CRI; 2) di dotare la SISE delle risorse necessarie per evitare un aggravamento del passivo, nei tempi tecnici possibili, o con mezzi propri o compatibilmente con la necessità di ricorrere ad un mutuo e di quanto si renderà necessario per ultimare proficuamente la fase di liquidazione secondo le elaborazioni numeriche presentate dal Liquidatore nel corso della suddetta seduta; 3) di invitare il liquidatore ad astenersi da ogni attività esecutiva in virtù del D.I. n. 488/2011, che comporterebbe la paralisi delle attività di tutte le Unità territoriali della CRI, e quindi, il venir meno di un servizio pubblico essenziale; 4) di autorizzare – in virtù del notevole vantaggio economico per la Società – le transazioni bonarie con Adecco e con il Prof. Di Chiara;

VISTA la nota prot. n. 241/U-PR/13 del 23 aprile 2013 con la quale il Liquidatore della S.I.S.E. ha rappresentato al socio, alla luce di quanto deliberato nel corso dell'assemblea del 18 aprile 2013 l' *"urgente necessità di assicurare in via prioritaria alla gestione liquidatoria l'importo di euro 9.254.160,19 secondo le seguenti improrogabili scadenze: - € 3.000.000,00 entro il 25 maggio 2013; - € 3.000.000,00 entro il 31 luglio 2013; - € 3.254.160,19 entro il 30 settembre 2013"*, specificando che la suddetta dotazione finanziaria sarà necessaria per fronte ai pagamenti indifferibili, ferma restando la richiesta della gestione liquidatoria di mettere a disposizione della società le risorse necessarie complessive, per garantire il buon esito della liquidazione, diversamente, al solo fine di evitare ulteriori aggravamenti a carico della Società, la SISE dovrà necessariamente e senza indugio dar ulteriore corso alle procedure provvisoriamente esecutive in essere;

TENUTO CONTO che, inoltre, tali erogazioni afferiscono più propriamente a pagamenti per prestazioni già effettivamente rese e non da effettuarsi in futuro;

RILEVATO che nella relazione del Dirigente S.I.Fi.P. sulla verifica amministrativo-contabile, richiesta dall'allora Commissario Straordinario e dal Direttore Generale con le note prott. nn. CRI/CC/26305/11 del 5/04/2011 e CRI/CC/39819/11 del 31/05/2011, eseguita dal 25 luglio al 18 ottobre 2011 presso il Comitato Regionale C.R.I. della Sicilia, si evidenzia come le azioni poste in essere dal Collegio dei Liquidatori *"sono indubbiamente idonee a tutelare gli interessi della S.I.S.E. nei confronti della C.R.I. e della Regione Siciliana"*, rispondendo *"anche ad un interesse pubblico alla corretta gestione delle risorse pubbliche"*;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere in funzione delle scadenze dei pagamenti indifferibili come evidenziate dalle succitate note del Liquidatore;

TENUTE ferme ed impregiudicate le domande formulate con il giudizio di opposizione C.R.I. al suddetto decreto ingiuntivo n. 488/2011, pendente presso il Tribunale di Palermo, e comunque, con riserva di richiedere la ripetizione delle predette somme all'esito del giudizio di opposizione sopra richiamato, ove favorevole;

CONSIDERATO che la S.I.S.E. versa in una difficile situazione di cassa, a motivo dell'ingente volume di crediti vantati verso la C.R.I. – Comitato Regionale della Sicilia, e da quest'ultima verso la Regione Siciliana, tale da non consentirle di onorare i propri debiti ormai scaduti da tempo - con un conseguente aggravio di costi;

CONSIDERATA l'esigenza di consentire alla S.I.S.E. di onorare gli impegni indifferibili per l'anno 2013 al fine di evitare i) maggiori oneri derivanti per l'Amministrazione in caso di insolvenza nei pagamenti con conseguente danno a carico delle Finanze pubbliche e ii) che la

0154 - 13

20 MAG. 2013



CROCE ROSSA ITALIANA

COMITATO CENTRALE

SI.S.E. possa dare ulteriore corso, come da ultimo rappresentato dal Liquidatore nella nota prot. n. 241/U-PR/13 del 23 aprile 2013, -alle procedure esecutive in essere di cui al decreto ingiuntivo n. 488/2011, con ricadute inevitabili sulle molteplici attività che la C.R.I. svolge in Italia e all'estero a favore delle persone più vulnerabili;

RAVVISATO, quindi, che emerge chiaramente la specifica necessità da parte dell'Ente di procedere con particolare solerzia ed inderogabile urgenza al pagamento dell'ulteriore acconto a valere sul decreto ingiuntivo n. 488/2011, reso provvisoriamente esecutivo dal Tribunale di Palermo anche al fine di contenere la spesa;

VISTO l'articolo 1, comma 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 con la quale si dispone che la pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria;

CONSIDERATA, pertanto, la particolare necessità ed urgenza da parte dell'Ente di effettuare anticipazioni di cassa, a *tranches*, con vincolo di destinazione a favore del Comitato Regionale C.R.I. della Sicilia per la successiva liquidazione a favore della SI.S.E., quale ulteriore acconto a valere sul decreto ingiuntivo n. 488/2011, reso provvisoriamente esecutivo dal Tribunale di Palermo -ricorrendo a procedure consone alla particolare urgenza così da rispondere all'interesse pubblico sulla corretta gestione delle risorse pubbliche, ed al fine di evitare l'assoggettamento della SI.S.E. a procedure di natura concorsuale con inevitabili effetti pregiudizievoli, ai sensi dell'art. 2497 del c.c., a carico della C.R.I. quale socio unico;

CONSIDERATA la necessità di procedere al pagamento in forza del decreto ingiuntivo n. 488/2011 anche al fine di evitare pignoramenti presso i Comitati Territoriali che pregiudicherebbero il buon andamento della loro attività, e comporterebbero gravissimi danni ed il potenziale blocco delle attività sul territorio con pregiudizio rispetto ai servizi essenziali resi;

VISTA la nota prot. CRI/CC/27341/13 del 16 maggio 2013 con la quale il Presidente Nazionale ha, fra l'altro, richiesto al Liquidatore della SI.S.E.

- 1) di rinunciare agli interessi maturati e maturandi ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001;
- 2) di non iscrivere ipoteche sugli immobili della C.R.I. in forza del citato decreto ingiuntivo;
- 3) di non attivare procedure esecutive di qualsiasi genere, sempre in forza del predetto titolo, fino al 31 dicembre 2013. impegnandosi al contempo ad impartite disposizioni ai competenti uffici amministrativi della C.R.I. al fine di consentire l'erogazione di un ulteriore acconto sul decreto ingiuntivo - di importo pari ad € 3.991.885,19 - per il tramite del Comitato Regionale C.R.I. Sicilia;

VISTA la nota del Liquidatore della SI.S.E. prot. n. 328/U-PR/13 del 16 maggio 2013 con la quale "a ragione di tale ulteriore acconto che dovrà avvenire entro e non oltre il 25 maggio p.v., al fine di non pregiudicare lo svolgimento di una attività pubblica essenziale quale quella prestata dalla Croce Rossa Italiana, si fornisce ampia assicurazione in merito alla sospensione di ogni azione esecutive in virtù del D.I. n. 488/2011 e alla rinuncia agli interessi ai sensi del d.lgs. n. 231/2011";

RITENUTO altresì che i pagamenti effettuati durante la gestione liquidatoria debbono risultare in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in tema di pagamenti solutori e che, in ogni caso, fermo restando che i costi di liquidazione saranno valutati e approvati in sede di rendiconto

0154 - 13⁵

20 MAG. 2013



CROCE ROSSA ITALIANA

COMITATO CENTRALE

finale sulla gestione liquidatoria da parte dell'Assemblea, il compenso del liquidatore – che ovviamente tiene conto della disciplina codicistica in materia- potrà essere erogato solo a seguito dell'approvazione del rendiconto sulla gestione da parte della suddetta Assemblea anche in considerazione del relativo piano complessivo di liquidazione;

CONSIDERATO che, nelle more di conoscere gli esiti dei giudizi in corso, è necessario provvedere con estrema urgenza e porre immediatamente nella disponibilità del Comitato Regionale C.R.I. della Sicilia i fondi necessari per consentire i pagamenti delle spese derivanti dal decreto ingiuntivo in parola;

Per tutto quanto espresso in premessa ed in via di urgenza;

ORDINA

in forza del decreto ingiuntivo n. 488/2011, reso provvisoriamente esecutivo dal Tribunale di Palermo, ed al solo fine di dare esecuzione al decreto ingiuntivo sopra detto, senza che ciò costituisca in alcun modo riconoscimento di debito e, dunque, con riserva di ripetizione all'esito del giudizio di opposizione pendente dinanzi al Tribunale di Palermo avverso il predetto decreto ingiuntivo, nonché dell'esito degli altri giudizi di opposizione al decreto ingiuntivo indicati nella parte in premessa del presente provvedimento, nonché di rivalsa nei confronti della Regione Siciliana. Così da evitare maggiori oneri, sanzioni ed interessi a carico della predetta S.I.S.E., e quindi del Socio unico C.R.I. oltre al potenziale blocco delle attività sul territorio con pregiudizio rispetto ai servizi essenziali resi dai Comitati Territoriali;

1. di disporre una anticipazione, con risorse già iscritte nel bilancio di previsione 2013 C.R.I. del Comitato Centrale, - di importo pari ad € 3.991.885,19 in favore del Comitato Regionale C.R.I. Sicilia con vincolo di destinazione affinché quest'ultimo provveda a dare esecuzione a quanto disposto dal Giudice relativamente al decreto ingiuntivo n. 488/11, provvedendo ai pagamenti conseguenti nei confronti di S.I.S.E. entro e non oltre il 25 maggio 2013;

2. dare mandato al Direttore Generale di porre urgentemente in essere gli atti di propria competenza finalizzati all'erogazione dell'anticipazione di cui al punto 1) a favore del Comitato Regionale C.R.I. della Sicilia, con vincolo di destinazione, a carico delle risorse già iscritte nel bilancio di previsione 2013;

3. Il Comitato Regionale C.R.I. della Sicilia dovrà dare disposizioni affinché la S.I.S.E. utilizzi l'importo complessivo di € 3.991.885,19 in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in tema di pagamenti solutori. In ogni caso, fermo restando che i costi di liquidazione saranno valutati e approvati in sede di rendiconto finale sulla gestione liquidatoria da parte dell'Assemblea, il compenso del liquidatore – che ovviamente tiene conto della disciplina codicistica in materia- potrà essere erogato solo a seguito dell'approvazione del rendiconto sulla gestione da parte della suddetta Assemblea anche in considerazione del relativo piano complessivo di liquidazione. E' fatta salva l'attività di verifica da parte degli Uffici CRI competenti.



CROCE ROSSA ITALIANA

COMITATO CENTRALE

4. Il Comitato Regionale C.R.I. della Sicilia dovrà procedere al tempestivo rimborso di quanto anticipato dal Comitato Centrale C.R.I. al momento del pagamento da parte della Regione Siciliana delle fatture per le prestazioni rese dalla S.I.S.E. nello svolgimento del servizio di emergenza – urgenza 118 ovvero agli esiti dei giudizi in corso nei casi in cui la Regione Siciliana risultasse soccombente.

Il Dirigente del Servizio Economico-Finanziario
prende atto
(Dr.ssa Patrizia De Luca)

Il Presidente Nazionale
Avv. Francesco Rocca

0154 - 137

20 MAG. 2013